

ARTICOLO

Le modalità di svolgimento delle assemblee durante l'emergenza sanitaria: il caso della Banca Popolare di Bari

• A cura del prof. avv. Salvatore Providenti e della dott.ssa Camilla Zappia

Le difficoltà connesse all'emergenza sanitaria, che in un primo momento sembravano un ostacolo insormontabile allo svolgimento delle assemblee [1], hanno contribuito allo sviluppo di soluzioni innovative volte a favorire la massima partecipazione alla vita societaria, pur nel rispetto delle norme anti-covid e del divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici e privati.

Lo sforzo di fantasia è stato compiuto sia dal legislatore, che ha esteso e adattato soluzioni già sperimentate nel mondo delle società quotate, sia dagli operatori, che hanno applicato le nuove opportunità adattandole alle particolarità dei contesti societari.

Come noto, il Legislatore ha introdotto o ampliato alcune modalità dirette a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio [2]: si tratta, in particolare, dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, poi convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata via via spostata nel tempo ed attualmente è fissata al 31 gennaio 2021.

La nuova norma, al comma 6, ha previsto che, data la situazione emergenziale, anche le banche popolari e le banche di credito cooperativo, in deroga all'art. 150-bis, comma 2-bis, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB") e all'art. 2539, comma 1, del codice civile, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF"). Si tratta di un istituto appartenente alla disciplina speciale delle società quotate che consente ai titolari del diritto di voto di conferire delega con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno ad un soggetto rappresentante (indifferentemente persona fisica o giuridica); la previsione, sulla base di una scelta statutaria, può dar luogo ad una possibilità aggiuntiva o costituire una modalità esclusiva di esercizio del voto [3].

[1] Si veda anche MARCHETTI C., NOTARI M., *Diritti dei soci, interesse sociale e funzionamento dell'assemblea: spunti dalle norme di emergenza*, in *Rivista delle società*, fasc. 2/2020, 428-ss.

[2] Cfr. Relazione illustrativa al D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

[3] Per maggiori opportuni approfondimenti sull'istituto del Rappresentante Designato si rinvia a BUSANI A., *Il rappresentante designato per il conferimento delle deleghe di voto*, in *Le Società*, fasc. 3/2011, 307-ss.

La novità principale della norma emergenziale è stata quella di consentire entrambe tali modalità (uso aggiuntivo o uso esclusivo) in deroga ai limiti di applicabilità previsti dalle previgenti disposizioni legislative e a prescindere da previsioni statutarie. In proposito, è stato esplicitamente stabilito che le medesime società possano prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.

Fra gli altri casi, la norma in questione è stata adottata in occasione dell'Assemblea straordinaria del 29-30 giugno 2020 dei soci della Banca Popolare di Bari (ex S.C.p.A., ora S.p.A.) in Amministrazione Straordinaria, che hanno approvato in prima convocazione (con una maggioranza del 96% dei votanti) un'articolata operazione di salvataggio e rilancio consistente nella trasformazione in società per azioni, in un aumento del capitale sociale riservato al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e a Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. (MCC) per un importo complessivo pari ad Euro 933.246.586, previa copertura delle perdite maturate al 31 marzo 2020 e ricostituzione di un patrimonio netto positivo pari al minimo regolamentare (mediante utilizzo, fra l'altro, dei versamenti in conto capitale erogati dal FITD nei mesi di dicembre e aprile).

Come in altri casi precedenti, alla partecipazione all'assemblea erano associati, a prescindere dal tipo di voto espresso, ma solo in caso di esito positivo delle delibere di trasformazione e aumento di capitale, vantaggi per gli azionisti, rappresentati, fra l'altro, dall'assegnazione di azioni gratuite.

In tale occasione l'opportunità di far uso dell'istituto del rappresentante designato esclusivo (di seguito "RDE") ha consentito una larga partecipazione all'assemblea, che ha superato il quorum costitutivo di più del 50% del capitale sin dalla prima convocazione.

Al successo dell'operazione ha contribuito anche una soluzione innovativa elaborata con l'assistenza dello Studio Carbonetti e Associati, che ha favorito l'applicazione dell'istituto del RDE al particolare contesto territoriale della banca in questione, il cui azionariato è molto frammentato (più di 68.000 soci) e non è mediamente caratterizzato da un alto livello di informatizzazione.

È stato per tale ragione predisposto il c.d. "iter di filiale" fondato sulla scelta di individuare, quali ausiliari (figura prevista dal comma 4 dell'art. 135-*undecies* del TUF) del predetto Rappresentante, specifici dipendenti della stessa Banca e della sua controllata Cassa di Risparmio di Orvieto operanti in ogni filiale, che hanno potuto assistere i soci nell'espletamento delle formalità necessarie all'esercizio del voto (presupposto, fra l'altro, degli indicati vantaggi). Tali soggetti erano contrattualmente vincolati al rispetto di regole di comportamento ed erano specialmente tenuti a non influenzare in alcun modo l'esercizio del voto, dovendo limitarsi ad una funzione di semplice assistenza e successivo invio della documentazione alla sede centrale del RDE.

La soluzione così individuata potrà essere utilizzata con i necessari adattamenti, in ulteriori casi di applicazione dell'istituto del RDE, anche dopo la fine del periodo di emergenza, ove venga ritenuta utile per favorire la massima partecipazione all'assemblea.